

[All. 1] Protocollo d'Intesa Direzionale (valutazioni immobiliari)



**PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TECNICO-ESTIMATIVA**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in L'Aquila, via Zara, 10 codice fiscale 06363391001, in persona di Dott.ssa Margherita Maria Calabrò in qualità di Direttore Regionale dell'Abruzzo, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

Convitto Nazionale "D.Cotugno" (di seguito anche solo "Convitto"), nella persona della Prof.ssa Serenella Ottaviano, con sede legale in Via Ficara, snc, Cod. Fiscale 93080840668, in qualità di Dirigente scolastico/Rettrice, giusto decreto direttoriale USR n. 103 del 22/07/2020; di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. il Convitto, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. che il Convitto nell'ambito delle proprie attività, ha manifestato la necessità di rinnovare il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 03/05/2017 con prot.n.7301 tenuto conto della necessità di dover disporre dei servizi di valutazione immobiliare per i beni di proprietà presenti in ambito regionale;

- D. il Convitto ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 16298 del 09/06/2021, lo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni immobiliari al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, previsti dall’articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
- G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Protocollo di Intesa prevede il rimborso da parte del Convitto dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all’art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro **379,00** (Trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, in data **17/06/2021** a L’Aquila, si stipula il presente Protocollo di Intesa regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si accordano per la prestazione da parte dell’Agenzia, in favore del Convitto, dei seguenti servizi di valutazione immobiliare, da svolgersi secondo l’ambito territoriale di competenza delle strutture dell’Agenzia:

- A1) perizie di stima;
- A2) aggiornamenti di stima;
- A3) pareri di congruità su perizie di stima redatte da terzi.

ART. 3 RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 2, [*Soggetto richiedente*] riconoscerà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo sulla base del costo standard di euro **379,00** (Trecentosettantanove/00) per giorno-uomo, di cui in premessa. Tale importo sarà determinato, all’atto della specifica richiesta di prestazione da parte del Convitto, nell’ambito del relativo atto aggiuntivo previsto al successivo punto 4.2, in base ai giorni-uomo strettamente necessari all’espletamento delle prestazioni richieste.

ART. 4 TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

4.1 Il Convitto, al fine di avvalersi delle attività prestate dall’Agenzia di cui al precedente articolo 2, richiederà il servizio direttamente alla competente Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia, mediante l’invio di apposita richiesta di prestazione, indicando il proprio Referente responsabile. Le richieste di prestazioni saranno dal Convitto indirizzate per conoscenza anche alla Direzione Regionale della stessa Agenzia.

4.2 La Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia, per ciascuna richiesta, proporrà al Convitto la sottoscrizione per accettazione di uno specifico atto aggiuntivo, secondo lo schema allegato al presente Protocollo, nel quale saranno disciplinati e dettagliati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione riguardanti: l’oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la documentazione necessaria e la data di consegna dei prodotti erogati, oltre al rimborso costi di cui al punto 3.1 e le relative modalità di pagamento.

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, codice fiscale, posizione debitoria, ecc. dei contribuenti interessati, citati nelle valutazioni immobiliari richieste;

5.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Protocollo sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dal Convitto in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.

5.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

5.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

5.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Protocollo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.

5.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

5.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

5.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

5.10 L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

5.11 L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del Protocollo.

5.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

per l’Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;

per il Convitto, il dott. Collevecchio Pietro, il cui dato di contatto è studicollevecchio@pec.it
pietro@studicollevecchio.it.

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Protocollo di Intesa ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del Protocollo stesso opportunamente controfirmato dal Convitto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse.

ART. 9

RINVIO

9.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di Intesa.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Convitto: Via Ficara, snc 67100 L'Aquila

PEC: aqvc050005@pec.istruzione.it

CF: 93080840668

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Via Zara, 10 – 67100 L'Aquila

PEC: dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it

CF 06363391001

L'Aquila, 17/06/2021

Convitto Nazionale D. Cotugno

(Serenella Ottaviano)

Firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Margherita Maria Calabrò)

Firmato digitalmente



Direzione Provinciale di _____
Ufficio Provinciale - Territorio

Al Convitto Nazionale D.Cotugno
aqvc050005@pec.istruzione.it

e, p.c.

Alla Direzione Regionale dell'Abruzzo

All.

Oggetto: *Atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa stipulato in data _____ tra l'Agenzia delle Entrate e il Convitto Nazionale D.Cotugno per attività di valutazione immobiliare - [servizio richiesto] relativo a [oggetto del servizio richiesto] sito in [ubicazione dell'oggetto di prestazione].*

PREMESSE

A. Con Protocollo di Intesa sottoscritto in data _____ è stato disciplinato lo svolgimento, da parte di questa Agenzia, dell'attività di valutazione immobiliare richiesta dal Convitto;

B. con nota prot. n. _____ del _____ [riportare gli estremi della RdP], [Soggetto richiedente] ha richiesto all'Agenzia l'espletamento di [indicare il servizio richiesto], ai sensi dell'articolo 64, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

C. con il presente atto aggiuntivo, così come previsto dall'articolo 4 del Protocollo in oggetto, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti.

1. Oggetto

1.1 Con il presente atto aggiuntivo, l'Agenzia delle Entrate e il Convitto si accordano per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia in favore del Convitto, di attività di valutazione immobiliare, consistente in:

[indicare esclusivamente il bene immobile oggetto della richiesta di prestazione e quale attività/servizio viene fornito tra quelli previsti nel paragrafo 5.1, lettera A, della P.O. 1/2016, nonché la specifica finalità].

[in alternativa, nel caso di elenco di immobili]:

1.1 Con il presente atto aggiuntivo, l'Agenzia delle Entrate e il Convitto si accordano per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia in favore del Convitto, di attività di valutazione immobiliare,

consistente in [*indicare il servizio richiesto*] degli immobili di cui all'elenco allegato (all.1), parte integrante del presente atto.

2. Rimborso dei costi

21 Per le attività di valutazione, richieste dal Convitto con la nota richiamata in premessa, secondo quanto disposto all'art. 3, comma 3.1, del Protocollo in oggetto, il Convitto riconosce all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro **379,00** (Trecentosettantanove/00)

22 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte del Convitto della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;

sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX [*opzione da scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale*].

23 il Convitto comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:

PEC aqvc050005@pec.istruzione.it.

2.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall'articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

3. Termini e modalità di esecuzione delle attività

3.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente atto aggiuntivo controfirmato dal Convitto, con firma digitale, per accettazione, ed è conclusa entro _____giorni [*specificare la tempistica concordata*] da tale data.

3.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

3.3 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.

3.4 Nell'ipotesi di cui sopra, la struttura provinciale dell'Agenzia competente alla valutazione darà a [*Soggetto richiedente*] tempestiva comunicazione della sospensione e, per conoscenza, alla Direzione [*indicare se Centrale/Regionale ...*] chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità

riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena [Soggetto richiedente] avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

35 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 3.3, il termine previsto dal punto 3.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

36 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il Convitto trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia: [*segue elenco documentazione*]

[*in alternativa, nel caso di assenza di documentazione in fase di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo*]

36 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico [Soggetto richiedente] si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 3.1 ovvero della scadenza di cui al punto 3.5, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta dall'Agenzia dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.

37 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di del Convitto, indispensabile per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà risolto, con l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

38 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, non imputabile all'Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

39 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dal Convitto relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

3.10 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile del Convitto, verificando, contestualmente, la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. Nel caso di difformità, l'Agenzia procederà

secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.3 ovvero nel punto 3.7. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Oneri di collaborazione e responsabilità delle Parti

4.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, il Convitto si impegna ad assicurare la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

4.2 Il Convitto si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

4.3 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

4.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, la struttura provinciale dell'Agenzia competente per territorio notificherà al Convitto e per conoscenza alla Direzione Regionale della stessa Agenzia, le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 3.1 ovvero ai punti 3.5 e 3.8 in caso di slittamento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, a meno di diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà risolto, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

5. Durata

5.1 Il presente atto aggiuntivo entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'atto stesso opportunamente controfirmato dal Convitto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1 ovvero ai punti 3.5 e 3.8.

6. Modifiche

6.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente atto aggiuntivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.

7. Rinvio

7.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto aggiuntivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nel punto A delle premesse.

72 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nel Protocollo di cui al precedente comma.

delega del Direttore dell'Agenzia

(prot. n. 148794 del 01/04/2020)

Il Direttore

[*Nome e Cognome*]

F.to digitalmente

Per accettazione

Convitto Nazionale D.Cotugno

(Serenella Ottaviano)

F.to digitalmente